



Promemoria in caso di sentenza contumaciale (in assenza del convenuto)

Se l'esazione di prestazioni alimentari arretrate si rifà a una sentenza contumaciale (in assenza del convenuto), il richiedente deve allegare alla richiesta internazionale anche i seguenti documenti:

- nel caso di decisioni in materia di alimenti rese prima del 1° gennaio 2011 e provenienti da uno Stato aderente alla Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; in precedenza RS 0.275.11) per richieste a un altro Stato membro della Convenzione, il richiedente deve allegare alla richiesta internazionale anche i seguenti documenti:
 - la prova della notifica dell'atto di citazione e
 - la prova della notifica della decisione in materia di alimenti
- in caso di decisioni in materia di alimenti rese dopo il 1° gennaio 2011 e provenienti da uno Stato aderente alla Convenzione di Lugano riveduta (Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; RS 0.275.12) per richieste a un altro Stato membro della Convenzione di Lugano riveduta:
 - un attestato compilato in base all'allegato V della Convenzione di Lugano riveduta
 - la prova della notifica dell'atto di citazione
- in tutti gli altri casi: la prova della notifica dell'atto di citazione